

REGOLAMENTO (CEE) N. 743/89 DELLA COMMISSIONE

del 21 marzo 1989

che stabilisce le modalità di applicazione di un aiuto diretto a favore dei piccoli produttori di cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 166/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 729/89 del Consiglio, del 20 marzo 1989, che stabilisce le norme generali del regime specifico applicabile ai piccoli produttori nel quadro del regime di corresponsabilità nel settore dei cereali ⁽³⁾,

considerando che l'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 729/89 definisce i criteri da prendere in considerazione per la ripartizione tra gli Stati membri dell'importo globale dell'aiuto fissato per la campagna in questione; che è opportuno stabilire, in base a questi criteri, tale ripartizione tra gli Stati membri;

considerando che è opportuno stabilire le condizioni di erogazione dell'aiuto; che, a tale scopo, il piccolo produttore deve fornire la prova che ha sostenuto l'onere del prelievo di corresponsabilità; che tale prova, sotto forma di documenti giustificativi, non prelude la possibilità, prevista dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 729/89, di determinare l'aiuto in modo forfettario;

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 729/89 si prevede che, negli Stati membri che hanno particolari difficoltà di natura amministrativa o tecnica, l'aiuto può essere applicato a favore dei piccoli produttori nella forma di una compensazione dei prelievi di corresponsabilità in quanto l'aiuto non venga versato come contropartita; che tale situazione si verifica per la Spagna, la Grecia e l'Italia;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 20 del 25. 1. 1989, pag. 16.

⁽³⁾ Vedi pagina 61 della presente Gazzetta ufficiale.

Articolo 1

1. L'aiuto diretto a favore dei piccoli produttori di cereali di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 729/89 è ripartito nei modi definiti nel presente regolamento.

2. L'importo globale dell'aiuto di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 729/89 è ripartito tra gli Stati membri in conformità dell'allegato.

In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2 dello stesso regolamento, non è fissato alcun importo per la Spagna, la Grecia e l'Italia.

Articolo 2

Lo Stato membro versa l'aiuto al produttore che abbia presentato documenti giustificativi dai quali risulti che ha sostenuto l'onere dei prelievi di corresponsabilità di cui agli articoli 4 e 4 ter del regolamento (CEE) n. 2727/75 della Commissione.

Gli Stati membri possono esigere la presentazione di qualsiasi altro documento giustificativo.

Articolo 3

L'aiuto è versato ai beneficiari entro il 31 dicembre successivo alla fine della campagna di commercializzazione per la quale viene concesso l'aiuto.

Articolo 4

In Spagna, in Grecia e in Italia l'aiuto ai piccoli produttori di cereali viene accordato nella forma di una compensazione dei prelievi di corresponsabilità dovuti da tali produttori fino a concorrenza di:

- un importo corrispondente, per ogni produttore, al prelievo per 25 t di cereali,
- un importo globale per Stato membro pari a:
 - 46,64 milioni di ECU per la Spagna,
 - 18,28 milioni di ECU per la Grecia,
 - 61,03 milioni di ECU per l'Italia.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.